



**Modalità di utilizzo del
Fondo delle risorse decentrate per la
contrattazione integrativa del personale non
dirigente del comparto Regioni-Autonomie
Locali - anno 2017**

ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 e 7, del D.lgs. 165/2001

Oggetto: Parere sulla compatibilità dei criteri e dei costi, con i vincoli di bilancio e delle norme che disciplinano la contrattazione collettiva integrativa, del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2017/2019 e sulle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali - anno 2017.

L'O.R.E.F. composto da:

- Dott. Cocconcelli Sandra** - **Presidente**
Dott. Costa Carlo - **Componente**
Dott. Rag. Parisi Pietro - **Componente**

Visto:

- la proposta di Atto del Sindaco Metropolitan della Città Metropolitana di Bologna, avente ad oggetto: *"Autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo decorrente dal 01 gennaio 2017 e utilizzo del Fondo delle risorse decentrate per il personale dipendente anno 2017"* con allegati:
 - la versione presiglata in data 14/11/2017 del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo decorrente dal 01/01/2017 e dell'Accordo sull'utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per il personale dipendente - anno 2017, agli atti con PG. n. 67422 del 14/11/2017 (Allegato A);
 - la relazione illustrativa e la relazione tecnico - finanziaria - Fascicolo 6.4.2/1/2017, rispettivamente agli atti con PG 68500 e 68510, del 20/11/2017 redatte a corredo dell'Accordo, ai sensi dell'art. 40 c. 3-sexies del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (Allegato B);
- la richiesta di parere del 20/11/2017, dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione risorse;
- l'atto del Sindaco Metropolitan n. 38 del 17/02/2016 di costituzione della Delegazione trattante di parte pubblica;
- l'atto del Sindaco Metropolitan n. 82 del 26/04/2017 per l'assunzione delle direttive impartite alla Delegazione trattante di parte pubblica;
- l'atto del Sindaco Metropolitan n. 216 del 08/11/2017 per la determinazione e costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017;
- Accordo del 11/09/2001 in atti con PG 123629, fascicolo 6.4.2/2001 allegato alla delibera di Giunta n.277 del 30/07/2001;
- il Parere n. 29 del 03/10/2017 del Collegio dei Revisori;
- l'art 17 del CCNL sottoscritto il 01/04/1999 del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali, come modificato dall'art. 36 del CCNL sottoscritto il 22/01/2004 del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali;
- l'art. 5 comma 3 e 4 del C.C.N.L. 01/04/1999 così come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004;
- l'art. 4 c. 3 del CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali, del 22 gennaio 2004.



**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO 2017-2019**

**Modalità di utilizzo del
Fondo delle risorse decentrate per la
contrattazione integrativa del personale non
dirigente del comparto Regioni-Autonomie
Locali - anno 2017**

ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 e 7, del D.lgs. 165/2001

- gli artt. 54 e 55 del D.lgs. 150/2009;
- gli acquisiti Pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 2 del D.lgs. n.267/2000, apposti dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione risorse che attesta la copertura finanziaria della spesa;
- il bilancio pluriennale 2017/2019 approvato con delibera di Consiglio n. 30 del 28/06/2017;
- gli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/10.2004 integrati dall'art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31/07/2009;
- l'art. 40 e 40 bis del D.L.gs 165/2001;
- la Circolare n. 12/2011 e la n. 16/2012 della Ragioneria Generale dello Stato;
- la Circolare n. 25 del 19/07/2012 e le integrazioni intervenute in data 28/02/2013;
- il D.L.gs 25 maggio 2017 n. 75 recante modifiche e integrazioni al D.L.gs 30 marzo 2001 n. 165;
- il Regolamento per la costituzione del e l'utilizzo del Fondo per la progettazione approvato con Atto del Sindaco metropolitano n. 144 del 16/06/2016;
- lo Statuto e il Regolamento di Contabilità;
- Il TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO:

- che il 14 novembre 2017 presso la sede della Città metropolitana di Bologna, si sono incontrate le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale ed al termine dell'incontro, hanno presigliato un nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo che supera il precedente Accordo adottato con atto unilaterale il 22/03/2012 (PG 44905) e stabilisce le modalità di utilizzo del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017 del personale dipendente. Consapevoli dell'imminenza di un nuovo CCNL del personale del comparto delle Funzioni locali, hanno ritenuto che un nuovo Contratto rappresenti un importante presupposto per riavviare una nuova stagione di politiche per il personale in una prospettiva di mandato, dopo anni di blocco sostanziale della contrattazione decentrata, anche in considerazione dell'istituzione del nuovo Ente;
- che il nuovo CCDI si articola in due parti:
 - la prima parte (Capo 1) contiene i criteri per la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie indicate nell'art. 15 del CCNL 1/04/1999 per le finalità previste dall'art. 17;

<p>Collegio dei Revisori triennio 2015/2018</p>  <p>CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA</p>	<p>CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2017-2019</p> <p>----- -----</p> <p>Modalità di utilizzo del Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali - anno 2017</p> <p><i>ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 e 7, del D.lgs. 165/2001</i></p>	<p>Rev. 0 del 30/09/2015</p> <p>Pagina 3 di 10</p>
--	--	--

- la seconda parte (Capo 2) riguarda più specificamente le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per l'anno 2017;
- che la disciplina della contrattazione contenuta nell'articolo 4, comma 2, del CCNL 1.4.1999 rubricato "Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente", nelle materie indicate nella nuova formulazione dell'art. 40, comma 1 del D.lgs. n.165/2001¹, dispone che "in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa" siano regolate le seguenti materie:
 - "i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17 [...]"*.
 Pertanto, oggetto della contrattazione non è la definizione del quantum delle risorse finanziarie da destinare, bensì dei soli criteri per destinarli.

***In merito al CAPO 1- Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
si formulano le seguenti raccomandazioni e suggerimenti:***

CAPO 1- Contratto collettivo decentrato integrativo presigliato il 14/11/2017 – ART. 1

Relativamente al profilo dell'efficacia e degli effetti del contratto integrativo che si va stipulare, secondo le regole generali, è applicato correttamente dal momento della stipulazione dello stesso con riferimento all'anno considerato, quindi dal 1/1/2017, con valenza triennale, pur nell'imminenza di un nuovo CCNL del personale del comparto delle Funzioni locali. Per il futuro, si invita ad addivenire alla sottoscrizione del CCDI annuale possibilmente nei primi mesi dell'anno, in ossequio alla nuova previsione contenuta nel nuovo testo del D.lgs. 165/2001 così come modificato dal D.lgs. 75/2017.

In merito alle procedure conciliative di cui all'art. 1 comma 4 del CCDI, cioè quando emergono controversie sull'interpretazione del contratto integrativo, il Collegio, sulla base delle disposizioni al riguardo stabilite dall'art. 9 del CCNL 22/01/2004 sulla interpretazione autentica dei Contratti collettivi, suggerisce l'adozione di una procedura che preveda l'informazione preventiva al Collegio dei Revisori acquisendo parere consultivo.

¹ modificato dall'art.11, comma 1, lettera a), del D.lgs. n.75/2017

<p><i>Collegio dei Revisori triennio 2015/2018</i></p>  <p>CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA</p>	<p><i>CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2017-2019</i></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p><i>Modalità di utilizzo del Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali - anno 2017</i></p> <p><i>ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 e 7, del D.lgs. 165/2001</i></p>	<p>Rev. 0 del 30/09/2015</p> <p>Pagina 4 di 10</p>
---	---	--

CAPO 1- Contratto collettivo decentrato integrativo presigliato il 14/11/2017 – ART.2

L'articolo è conforme al dettato dell'articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs. 165/2001 come modificato dal D.lgs. 75/2017².

CAPO 1- Contratto collettivo decentrato integrativo presigliato il 14/11/2017 – ART.3

L'articolo è conforme al dettato dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 come modificato dal D.lgs. 75/2017³. Il comma 2 dell'art. 23 del D.lgs. 150/2009 prevede che: " le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione". Quindi occorre che sia assicurato che gli incrementi retributivi discendenti, non siano rivolti indistintamente a tutti.

Al comma 8 si evidenzia correttamente che la decorrenza delle nuove progressioni, non potrà mai essere antecedente al 1 gennaio successivo al triennio assunto come riferimento della valutazione.

CAPO 1- Contratto collettivo decentrato integrativo presigliato il 14/11/2017 – ART. 5

L'articolo in esame rientra tra le materie ammesse alla contrattazione seppur condizionate dalla legge così come previsto dall'art. 4, comma 2, lettera m) del CCNL 1.4.1999. In base all'art. 22 del CCNL

²3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.

³1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.

<p>Collegio dei Revisori triennio 2015/2018</p>  <p>CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA</p>	<p>CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2017-2019</p> <p>----- -----</p> <p>Modalità di utilizzo del Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali - anno 2017</p> <p><i>ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 e 7, del D.lgs. 165/2001</i></p>	<p>Rev. 0 del 30/09/2015</p> <p>Pagina 5 di 10</p>
--	--	--

dell'1/4/1999, la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali è possibile solo a favore del personale inserito in turni di lavoro, ai sensi dell'art. 22 del CCNL del 14/9/2000, oppure utilizzato secondo una programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro.

A seguito di specifico Accordo sottoscritto il 5/08/2008 (PG 325851), l'Ente applica dal 1 maggio 2008 la riduzione a 35 ore dell'orario di lavoro settimanale al personale turnista appartenente al Corpo di Polizia provinciale. L'art. 5 conferma sostanzialmente i contenuti del citato Accordo, introducendo alcune modifiche rese necessarie a seguito della modifica dell'orario di servizio (6 giorni su 7 anziché 7 su 7).

CAPO I- Contratto collettivo decentrato integrativo presigliato il 14/11/2017 – ART.4, 6, 7 e 8

Indennità di: turno, disagio, reperibilità e rischio

L'articolo in esame rientra tra le materie oggetto di contrattazione. L'indennità di "rischio" non è cumulabile con l'indennità di "disagio", tuttavia per quest'ultima va specificato che essa, per il principio di "coerenza intrinseca", non potrà mai superare l'indennità di "rischio".

CAPO I- Contratto collettivo decentrato integrativo presigliato il 14/11/2017 – ART. 9

Il Regolamento degli uffici e dei servizi⁴, alla luce delle modifiche legislative nel frattempo intervenute, necessita di adeguamento.

CAPO I- Contratto collettivo decentrato integrativo presigliato il 14/11/2017 – ART. 10

Si, prende atto che l'indennità della lettera f) dell'art.17, del CCNL 1.4.99 non può essere corrisposta ai titolari di posizione organizzativa.

CAPO I- Contratto collettivo decentrato integrativo presigliato il 14/11/2017 – ART. 11

Come previsto dall'art. 40 comma 3bis del D.lgs. 165/200116, va destinata, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, c. 3. La

⁴ Artt. 40 e 61, 62, 63

<p>Collegio dei Revisori triennio 2015/2018</p>  <p>CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA</p>	<p>CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2017-2019</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>Modalità di utilizzo del Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali - anno 2017</p> <p><i>ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 e 7, del D.lgs. 165/2001</i></p>	<p>Rev. 0 del 30/09/2015</p> <p>Pagina 6 di 10</p>
--	---	--

predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. Nell'atto autorizzante la sottoscrizione del CCDI, si dà atto dell'attestazione che, nell'ambito dell'utilizzo delle risorse variabili del Fondo 2017 (pari a 922.988,12), ~~e~~ la quota prevalente (598.225,12 euro pari al 64,8% delle risorse variabili) è destinata ad incentivare l'impegno e la qualità della performance, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali. Tuttavia, appare più opportuno, in futuro, inserire questa attestazione anche nel Contratto decentrato.

CAPO 1 - Contratto collettivo decentrato integrativo presigliato il 14/11/2017 – ART. 12

L'articolo 12 disciplina i criteri di utilizzo della quota di risorse derivanti dal Piano triennale di razionalizzazione 2016-2018, destinata a corrispondere un trattamento accessorio maggiorato ad una parte dei dipendenti ritenuti più meritevoli, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 11 quinquies, del DL 95/2012. Infatti, è previsto dall'art. 16, comma 4 e 5, del DL 98/2011.

In riferimento alla premialità riconosciuta per la quota restante agli altri dipendenti, appare congruo il limite posto per scongiurare l'ipotesi di un'erogazione c.d. "a pioggia".

CAPO 1 - Contratto collettivo decentrato integrativo presigliato il 14/11/2017 – ART. 13

L'articolo in esame è conforme al dettato della lettera d) del comma 1 dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 come modificato, dall'art. 4, comma 4, del CCNL 5/10/2001⁵. Appare opportuna una revisione dell'intera disciplina delle Convenzioni, Accordi di collaborazioni, Contributi da soggetti terzi per attività non fondamentali (art. 43 legge 449/1997) anche in considerazione dell'istituzione del nuovo Ente.

⁵“La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art. 43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:

- a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;
- b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;
- c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.”

<p><i>Collegio dei Revisori triennio 2015/2018</i></p>  <p>CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA</p>	<p><i>CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2017-2019</i></p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p><i>Modalità di utilizzo del Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali - anno 2017</i></p> <p><i>ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 e 7, del D.lgs. 165/2001</i></p>	<p>Rev. 0 del 30/09/2015</p> <p>Pagina 7 di 10</p>
---	---	--

CAPO 1- Contratto collettivo decentrato integrativo presigliato il 14/11/2017 – ART. 14

L'articolo in esame, viene concordato con l'intento di rendere strutturale l'adozione di un criterio di perequazione tra gli incentivi di produttività ed altri incentivi\compensi, pur senza l'indicazione del tetto oltre il quale si applica la perequazione. In esso si stabilisce infatti che l'importo al di sopra del quale procedere al riequilibrio degli incentivi di produttività, viene fissato annualmente nell'Accordo sul Fondo, tenuto conto dell'ammontare annuo dello stesso. Si invita in futuro l'Ente a valutare l'opportunità di fissare nel CCDI sia i criteri, sia l'ammontare del tetto in modo da renderlo stabile e continuativo nel tempo⁶.

L'articolo in esame prende in considerazione le altre forme di incentivi/compensi previsti, quali:

- compensi professionali spettanti agli avvocati del Servizio Avvocatura metropolitana per la difesa in giudizio nelle cause legali (Regio Decreto-legge n. 1578 del 27 novembre 1933 e successiva Legge n. 247 del 31 dicembre 2012, Legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014);
- incentivi per funzioni tecniche (D.lgs. 50/2016 "nuovo Codice degli appalti") relativi alle attività di cui all'art. 113 comma 2 e all'art. 102 comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, realizzate dal 19 aprile 2016;
- incentivi per attività di progettazione relative all'abrogato art. 92 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 realizzate entro la data del 18 agosto 2014 e all'articolo I o 93 comma 7 bis del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, realizzate dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della Legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014) e fino al 18 aprile 2016;
- compensi derivanti dalle entrate di cui all'art. 43 della legge 449/1997, ai sensi dell'art. 13 presente CCDI;
- compensi per rilevazioni ISTAT (D.P.C.M. 1 agosto 2000).

⁶Art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

1. Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.



**Modalità di utilizzo del
Fondo delle risorse decentrate per la
contrattazione integrativa del personale non
dirigente del comparto Regioni-Autonomie
Locali - anno 2017**

ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 e 7, del D.lgs. 165/2001

In merito al CAPO 2- Accordo per l'utilizzo delle risorse del Fondo 2017

si formulano le seguenti raccomandazioni e suggerimenti:

- **l'art. 15:** contiene la tabella relativa agli utilizzi delle risorse del Fondo 2017. Tra le voci di utilizzo vi sono anche quelle aventi carattere di certezza e stabilità nel tempo quali: progressioni economiche orizzontali consolidate, reinquadramento degli operatori della Polizia provinciale, indennità di comparto, indennità di funzione corrisposte ai dipendenti di ex 8° q.f. in servizio non titolari di posizione organizzativa. Altresì tra le voci di utilizzo stabile vi sono anche le risorse per il finanziamento delle posizioni organizzative e delle alte professionalità approvate con atto del Direttore generale n. 608/2016 a decorrere dal 1 ottobre 2016, come ripesate dal 1 luglio 2017;
- **l'art. 16:** sulla base dei criteri dell'art. 3, prevede l'attribuzione dal 1 dicembre 2017 di nuove progressioni economiche "orizzontali" per una spesa annua pari a 65.000,00 euro;
- **l'art. 17:** sulla base dei criteri contenuti agli articoli 4,6,7 e 8, vengono distribuite rispettivamente le indennità di: turno, disagio, rischio e reperibilità;
- **l'art. 18:** prevede l'attribuzione dal 1 dicembre 2017, ovvero dall'atto di attribuzione formale della responsabilità, di un'indennità per particolari e specifiche responsabilità (IPR) di 250,00 euro annui, a favore del personale di cat. B e C della viabilità incaricato delle funzioni di Vice Sorvegliante del Servizio Progettazione, costruzioni e manutenzione strade. L'articolo attribuisce inoltre l'IPR di 700,00 euro annui a favore dei Sorveglianti di cat. C, incaricati della vigilanza e del controllo tecnico dell'efficienza delle strade e del coordinamento del servizio neve-sale;
- **l'art. 19:** quantifica, le risorse per i compensi incentivanti la produttività (performance) collettiva e individuale per l'anno 2017, in 420.725,00 euro, e comprendono il 50% della quota derivante dalle risorse acquisite a seguito dell'attuazione del Piano triennale di razionalizzazione 2016-2018, relativamente all'attuazione del Piano per l'anno 2017. Per quanto concerne la retribuzione di risultato delle posizioni organizzative e delle alte professionalità, viene fissato l'importo in misura pari al 15% della retribuzione di posizione percepita. Tali compensi saranno liquidati a consuntivo, in applicazione della scheda di valutazione prevista dal Sistema di misurazione e valutazione della performance. Le risorse derivanti dall'attuazione del Piano di razionalizzazione 2016-2018, per l'annualità 2017, saranno erogati dopo l'acquisizione della certificazione, degli effettivi risparmi di spesa conseguiti, dell'Organo di Revisione;
- **l'art. 20:** fissa i criteri di utilizzo del restante 50% della quota derivante dalle risorse acquisite a seguito dell'attuazione, per l'anno 2017, del Piano triennale di razionalizzazione 2016/2018, stabilendo di destinare al personale ritenuto più meritevole in base ai criteri dell'art. 12 del presente CCDI, un trattamento accessorio maggiorato del 13% rispetto al



**Modalità di utilizzo del
Fondo delle risorse decentrate per la
contrattazione integrativa del personale non
dirigente del comparto Regioni-Autonomie
Locali - anno 2017**

ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 e 7, del D.lgs. 165/2001

trattamento medio. Tali compensi saranno liquidati a consuntivo, ovvero dopo l'acquisizione della certificazione, degli effettivi risparmi di spesa conseguiti, da parte dell'Organo di Revisione;

- **l'art. 21:** indica l'erogazione in base ai criteri contenuti nell'Accordo del 11/9/2001 (PG 123629) della quota di entrate di competenza del Fondo derivanti dalla Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città Metropolitana di Bologna e il Comune di Molinella relativa alla formazione della Variante al vigente Piano strutturale comunale (PSC);
- **l'art. 22:** fissa in 3.000,00 euro pro-capite il tetto - come somma tra incentivi di produttività e altre forme di compensi\incentivi - superato il quale l'incentivo di produttività spettante nel 2017 viene progressivamente ridotto;
- **l'art. 23:** indica le modalità di liquidazione degli incentivi per attività di progettazione ai sensi del D.lgs. 163/2006. Stante le modifiche apportate in materia dal D.lgs. 50/2016 decorrenti dal 19 aprile 2016, gli incentivi maturati dal 25 giugno 2014 al 18 aprile 2016 sono liquidati in base ai criteri contenuti nel vigente Regolamento. Gli incentivi riguardanti nuove opere\lavori, ristrutturazioni, restauri e risanamenti conservativi - comprese le attività di manutenzione straordinaria che abbiano comportato una attività progettuale - aggiudicate entro il 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della L. 114/2014, sono invece liquidati secondo i criteri del Regolamento previgente. Gli incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs. n. 50/2016) non possono essere assimilati ai vecchi compensi per la progettazione e vanno ricompresi nel tetto di spesa del personale e in quello del trattamento accessorio annuale⁷;

Considerato che:

- ***nell'ambito dell'utilizzo delle risorse variabili del Fondo 2017 (pari a 922.988,12), la quota prevalente (598.225,12 euro pari al 64,8% delle risorse variabili) è destinata ad incentivare l'impegno e la qualità della performance, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali;***
- l'Ente risulta rispettoso dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di spesa di personale, e in coerenza con i vincoli posti dalla contrattazione nazionale;
- dal presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri privi della copertura finanziaria;
- gli Enti pubblici nella deliberazione e nella successiva erogazione sono tenuti a rispettare gli obbiettivi del saldo di finanza pubblica. Pertanto, lo sfioramento e/o la violazione costituiscono eventi impeditivi non derogabili all'erogazione di risorse decentrate, anche se a suo tempo deliberate ed impegnate, e ciò sia in riferimento all'esercizio precedente che all'esercizio in corso al momento della destinazione delle risorse;

⁷ Corte dei Conti, sez. Autonomie, deliberazione n. 24/2017 del 10 ottobre 2017.



**Modalità di utilizzo del
Fondo delle risorse decentrate per la
contrattazione integrativa del personale non
dirigente del comparto Regioni-Autonomie
Locali - anno 2017**

ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 e 7, del D.lgs. 165/2001

Rilevato:

- le decurtazioni operate sul Fondo sono consolidate in quanto pari a quelle operata nell'anno 2016, ed integralmente poste a carico della "parte stabile" del Fondo (art. 23 D. L.gs 75/2017);
- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria, risulta redatta in conformità alla circolare 19 luglio 2012 n. 25 del MEF e successive integrazioni;

Certifica:

- ❖ che il Fondo de quo per l'annualità economica 2017 è compatibile con i vincoli di bilancio e quella derivante dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e gli oneri trovano disponibilità negli appositi capitoli del bilancio anno 2017;

DELIBERA

- ✚ di esprimere **parere favorevole** all'ipotesi di CCDI in oggetto.

Bologna li, 29 novembre 2017

firmato digitalmente Dott. Sandra Coccinelli

firmato digitalmente Dott. Rag. Pietro Parisi

firmato digitalmente Dott. Carlo Costa